



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 26/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA PERIODO ANNO 2023 DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

L'anno **duemilaventitre ventisei** del mese di **maggio** alle ore **19:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
DAOLIO PAOLO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno .

Deliberazione n. 7 del 26/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA PERIODO ANNO 2023 DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione ,precisando che il gestore Aprica ha proposto una revisione del PEF 2022-2025, ritenuta legittima dall'Ente valutatore COSEA .L'aumento in percentuale sul piano finanziario è di circa il 6% .

Il consigliere Novellini chiede cosa succede per le migliorie o gli investimenti che doveva fare il gestore e non sono stati fatti .

Il sindaco precisa che gli investimenti non fatti da Aprica saranno monetizzati a fine gestione del servizio in essere .

Novellini dice che il comune di Dosolo è sicuramente un comune virtuoso nella raccolta differenziata; chiedo poi a chi compete la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade. Il sindaco risponde che la competenza è del " proprietario " della strada ,per cui nel tratto della Provincia compete alla provincia ,anche se di fatto anche come comune si interviene per raccogliere tali rifiuti.

Il consigliere Novellini evidenzia che tale intervento potrebbe essere fatto in modo più puntuale dagli operatori del Comune che si vedono circolare sul territorio in due sul camioncino.

Il vice sindaco Nicoli invita in ogni caso i consiglieri a fare segnalazioni in tal senso ,perchè la raccolta di rifiuti abbandonati è un'attività che si fa regolarmente e se si conosce il problema si interviene.

Novellini concorda con quanto suggerito da Nicoli, ma aggiunge che quello che vede lui può essere visto anche dagli operai del Comune e potrebbero organizzarsi e fare la raccolta in tutta sicurezza

Il sindaco dice anche di aver fatto già presente al gestore, alla cooperativa che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti, di tale esigenza di raccolta dei rifiuti abbandonati .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta unica comunale

(IUC);

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.P.R. n. 158/99 prevede che i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato in Aprica S.p.a. per il territorio del Comune di Dosolo;

Dato atto che nel territorio del Comune di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla TARI previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021, avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025", con la quale sono stati definiti i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022/2025;

Visto l'art. 7 della citata deliberazione n. 363 del 03/08/2021, che disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2022/2025, prevedendo che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo articolo 8, ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; e che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022/2025;
- la trasmissione all'Autorità del piano economico finanziario avviene entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2023;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Precisato che nel territorio in cui opera il Comune di Dosolo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune stesso;

Atteso che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come successivamente integrato dall'art. 43, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Dato atto che il decreto del Ministro dell'interno del 19 aprile 2023 ha differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31/05/2023, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 09/05/2022, ha individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 15/2022, lo schema III (livello qualitativo intermedio) per il periodo di riferimento (2023/2025) al fine della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/05/2022 di approvazione del Piano Economico-Finanziario 2022/2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, nel quale era esposto per l'anno 2023 un costo complessivo di Euro 330.389,00, al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e delle altre detrazioni ed al netto di IVA ed addizionale provinciale;

Atteso che il Comune di Dosolo ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 01/12/2022, la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti nel territorio comunale;

Visto l'art. 8.5 della deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, il quale dispone che al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

Visti i seguenti articoli dell'Allegato A della deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif:

- art. 4.7, il quale che recita testualmente: "Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando

una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”;

- art. 28.4, il quale recita testualmente: “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”;

Vista la nota ricevuta al prot. n. 3107/2023, e conservata gli atti dell'Ufficio Tributi, con la quale Aprica S.p.A. ha presentato istanza di revisione del PEF 2022/2025 ex art. 28.4 MTR-2 ARERA per l'annualità 2023, nella quale viene esplicitato che:

- gli obiettivi che verrebbero compromessi qualora non si provvedesse all'aggiornamento del PEF per l'anno 2023 sono quelli della sostenibilità economica e finanziaria del servizio;

- le circostanze straordinarie che pregiudicano la sostenibilità economica e finanziaria del servizio riguardano gli aumenti repentini dei costi delle materie prime, dei beni e dei servizi che si sono verificati nel corso dell'anno 2022;

Esaminato l'allegato Piano Economico - Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio, Aprica S.p.a., e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale, per effetto della revisione infra periodo ai sensi dell'art. 28.4 dell'Allegato A della deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, espone per l'anno 2023 un costo complessivo di Euro 353.457,00, al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e delle altre detrazioni ed al netto di IVA ed addizionale provinciale;

Tenuto conto che il piano finanziario revisionato (allegato 1) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed, in particolare, da:

- relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 “schema tipo della relazione di accompagnamento” della deliberazione ARERA n. 363/2021 (allegato 2);

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore Aprica S.p.a, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 3);

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Responsabile Finanziario del Comune di Dosolo, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 4);

Dato atto che il Comune di Dosolo, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF attraverso incarico affidato al Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), P.IVA 00579851205, C.F. 02460390376, con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO), in via Berzantina, 30/10, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore, e che, pertanto, la validazione è stata effettuata prima dell'approvazione della revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del P.E.F. 2022/2025 da parte del Consiglio Comunale;

Visto il Report di validazione della revisione straordinaria infra periodo del P.E.F. 2022/2025 rilasciato da Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), allegato al presente

atto (allegato 5);

Ritenuto per quanto sopra di approvare la revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del Piano economico – finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025, i relativi allegati ed il report di validazione, e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020, e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021 e n. 4 del 18/04/2023;

Visto il Regolamento comunale che disciplina la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2022;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ed il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese da n. 08 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di dare atto che l'allegata revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025, risulta completa, coerente e congrua nei dati e nelle informazioni rispetto al metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

3) Di provvedere, conseguentemente, alla validazione della revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del Piano Economico-Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025, composto da:

- P.E.F. 2022/2025 revisionato (allegato 1);
- relazione di accompagnamento (allegato 2);
- dichiarazione di veridicità rilasciata da Aprica S.p.A. (allegato 3);
- dichiarazione di veridicità rilasciata da Comune di Dosolo (allegato 4);
- report di validazione (allegato 5);

4) Di trasmettere la documentazione di cui al punto precedente ad ARERA ai fini della successiva approvazione;

Dopodiché, stante l'urgenza di approvare, nei termini previsti dalla normativa di riferimento, la revisione straordinaria infra periodo anno 2023 del Piano economico - finanziario per la gestione dei rifiuti urbani del periodo 2022/2025,

delibera

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole , il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Dosolo			Ambito tariffario: Comune di Dosolo			Ambito tariffario: Comune di Dosolo			Ambito tariffario: Comune di Dosolo		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	40.392	-	40.392	43.342	-	43.342	49.710	-	49.710	49.710	-	49.710
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	53.395	-	53.395	57.294	-	57.294	65.713	-	65.713	65.713	-	65.713
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	153.314	-	153.314	187.577	-	187.577	188.683	-	188.683	188.683	-	188.683
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{19.1}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{19.2}	-	-	-	2.309	-	2.309	2.378	-	2.378	2.449	-	2.449
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{OP}_{19.3}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	15.911	-	15.911	16.213	-	16.213	16.213	-	16.213	16.213	-	16.213
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	9.547	-	9.547	9.728	-	9.728	9.728	-	9.728	9.728	-	9.728
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	14.481	-	14.481	14.756	-	14.756	14.756	-	14.756	14.756	-	14.756
Fattore di Sharing a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+a)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc}	9.557	-	9.557	9.739	-	9.739	9.739	-	9.739	9.739	-	9.739
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{cal}_{iv}	17.506	-	17.506	17.506	-	17.506	1.643	-	1.643	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	245.503	-	245.503	288.561	-	288.561	288.661	-	288.661	287.089	-	287.089
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	29.913	-	29.913	32.097	-	32.097	36.814	-	36.814	36.814	-	36.814
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{alt}	95	-	95	96	-	96	96	-	96	96	-	96
Costi comuni CC	39.880	-	39.880	42.787	-	42.787	49.061	-	49.061	49.061	-	49.061
Ammortamenti Amm	9.539	-	9.539	10.406	-	10.406	10.584	-	10.584	10.703	-	10.703
Accantonamenti Acc	14.909	-	14.909	15.192	-	15.192	15.192	-	15.192	15.192	-	15.192
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	14.909	-	14.909	15.192	-	15.192	15.192	-	15.192	15.192	-	15.192
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	5.190	-	5.190	5.131	-	5.131	4.570	-	4.570	3.995	-	3.995
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{inc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale CK	29.638	-	29.638	30.730	-	30.730	30.347	-	30.347	29.890	-	29.890
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{19.1}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{19.2}	-	-	-	8.004	-	8.004	8.244	-	8.244	8.491	-	8.491
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{OP}_{19.3}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{fix}	17.713	-	17.713	17.713	-	17.713	6.099	-	6.099	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	52.819	-	52.819	64.896	-	64.896	82.800	-	82.800	88.690	-	88.690
$\Sigma Ta = \Sigma Ta_v + \Sigma Ta_f$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	358.140	-	358.140	375.784	-	375.784	371.460	-	371.460	375.779	-	375.779
$\Sigma Ta = \Sigma Ta_v + \Sigma Ta_f$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	298.322	-	298.322	353.457	-	353.457	371.460	-	371.460	375.779	-	375.779
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata - %			91%			91%			91%			91%
q_{d-2} t/ott			1.807,01			1.807,01			1.807,01			1.807,01
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			16,14			16,60			16,51			19,56
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbrigo standard/costo medio settore)			27,16			27,16			27,16			27,16
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			0,08			-0,08			0,09			-0,08
Totale y			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,83			0,83			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita												
$\beta_{p,0}$			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_p			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_{lt}			0,00%			3,46%			0,10%			0,10%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_z			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			1,60%			5,06%			1,70%			1,70%
(1+p)			1,0160			1,0506			1,0170			1,0170
ΣTa_v			298.322			353.457			371.460			375.779
ΣTa_{v-1}			146.269			245.503			288.561			276.666
ΣTa_{v-2}			153.779			52.819			64.896			82.800
ΣTa_{v-3}			300.037			298.322			353.457			353.444
$\Sigma Ta_v / \Sigma Ta_{v-3}$			0.9943			1.1848			1.0509			1.0454
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			298.322			313.417			359.466			365.577
delta ($\Sigma Ta_v - \Sigma T_{max}$)			-			40.039			11.995			10.202
iva dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)			245.503			288.561			276.666			276.887
iva dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)			52.819			64.896			82.800			88.690
$\Sigma Ta = \Sigma Ta_v + \Sigma Ta_f$ dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)			298.322			353.457			359.466			365.577
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile												
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.232			40.353			2.232			2.232
ΣTa_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			245.503			288.561			276.666			276.887
ΣTa_f totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			50.587			24.543			80.547			86.458
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			296.090			313.104			357.233			363.344
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-



Comune di

DOSOLO

(Provincia di Mantova)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI**

**Revisione infra periodo anno 2023 ex art. 28.4 allegato A
Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif**

Sommario

1.	Premessa (E).....	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	3
1.5	Altri elementi da segnalare.....	4
2	Descrizione dei servizi forniti (G).....	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	5
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	5
3.1.3	Fonti di finanziamento	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1	Dati di conto economico	6
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	7
3.2.3	Componenti di costo previsionali	7
3.2.4	Investimenti	8
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	8
4	Attività di validazione (E)	9
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	9
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1	Coefficiente di recupero produttività.....	9
5.1.2	Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	12
5.1.3	Coefficiente C116.....	13
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	13
5.2.1	Componente previsionale CO116.....	13
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	13
5.2.3	Componente previsionale COI.....	13
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	13
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	13
5.4.1	Determinazione del fattore b	13
5.4.2	Determinazione del fattore ω	13
5.5	Conguagli	14
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario (<i>paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2</i>)	14
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo (<i>paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2</i>)	15
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	15
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	15

5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (<i>paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2</i>)	15
5.11	Ulteriori detrazioni (<i>paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2</i>)	15

1. Premessa (E)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (il comune di Dosolo) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore ovvero il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

Il comune di Dosolo è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario considerato coincide con il comune di Dosolo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono:

- Spazzamento e lavaggio strade: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Raccolta e trasporto: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Trattamento e recupero/smaltimento: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La scelta degli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto della predisposizione tariffaria è effettuata da Aprica S.p.A. che, a seconda degli andamenti di mercato, sceglie i destini che ne ottimizzano la gestione, sia in termini economici (minimizzando il costo di trattamento e/o massimizzando il ricavo di cessione) sia in termini di performance ambientali (privilegiando i migliori percorsi di valorizzazione nel rispetto della gerarchia stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/EC). In particolare, per quanto riguarda il rifiuto secco residuo, esso viene conferito in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia di proprietà del gruppo A2A.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, la documentazione acquisita dal gestore ed eventualmente completata a cura dell'Ente territorialmente competente, tra cui la presente relazione, fa riferimento al solo ambito tariffario del comune di Dosolo.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente ritiene che non vi siano ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica.

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti per il periodo 01/01/2017-31/12/2023, di repertorio n. 2258 del 19 aprile 2017 ed eventuali successive integrazioni.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda al capitolato d'appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale.

I principali servizi erogati vengono qui richiamati brevemente:

- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero di carta e cartone.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero degli imballaggi in plastica.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero degli imballaggi in vetro e metallo.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero della frazione organica.
- Raccolta a mezzo bidoni carrellati/cassonetti, trasporto e trattamento pannolini.
- Raccolta a mezzo contenitori, trasporto e recupero sfalci e potature.
- Raccolta, trasporto e recupero pile esauste.
- Raccolta, trasporto e trattamento farmaci scaduti o inutilizzati.
- Trasporto e trattamento rifiuti cimiteriali.
- Pulizia meccanizzata e manuale delle strade, trattamento delle terre di spazzamento.
- Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato e ad altri eventi (mercatini, feste etc.), trattamento delle terre di spazzamento e degli altri rifiuti raccolti.
- Svuotamento cestini stradali, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.
- Nolo dei contenitori da posizionarsi presso i Centri di Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti raccolti.
- Applicazione e riscossione tariffa per la gestione del ciclo rifiuti (Tari).
- Realizzazione di campagna di comunicazione per l'utenza.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif.

La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. non sono sottoposte a fallimento e non si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese esercisce il servizio presso il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto erogato nel 2021, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo 2022-2025 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2020 che è pari al 90,88%.

Per il periodo 2022-2025 si evidenzia invece l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ^{EXP}) per la compliance alla qualità regolata. Il giorno 21 gennaio 2022 ARERA ha pubblicato sul proprio sito la Delibera 15/2022/R/Rif, con allegato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La delibera prevede che gli ETC debbano individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo in tal modo la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti dal TQRIF nel Piano Economico Finanziario (PEF) 2022- 2025. Poiché alla data di redazione del presente Piano Economico Finanziario tale posizionamento è stato identificato dal Comune nello schema III, si indica una stima per il coefficiente QL_a previsto nell'arco 2022-2025 come segue:

DESCRIZIONE	SIGLA	2022	2023	2024	2025
-------------	-------	------	------	------	------

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	QL	0,00%	3,46%	0,10%	0,10%
--	-----------	-------	-------	-------	-------

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}_{116} destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020. Si rimanda la valutazione dell'entità di tali parametri all'Ente Territorialmente Competente.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. sono gestite nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alle stesse vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A.. Non vi sono pertanto fonti di finanziamento dirette verso terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

Si fa presente che nello sviluppo del PEF per il periodo 2022-2025 è stata ipotizzata la continuità gestionale, sebbene ad oggi la scadenza del contratto di servizio risulta anticipata rispetto alla scadenza del PEF pluriennale.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020.

Con riferimento agli anni 2023-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi stimati dal gestore per l'anno 2021 nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.2 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Per la determinazione dei costi 2020, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7-8-9-10-11 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, si è proceduto come segue:

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL CARC)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo:

- in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
- i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

Costi generali di gestione (CGG)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito descritte:

- costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile dell'erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra;
- costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell'azienda nel suo complesso (costi di staff, costi amministrativi, ...); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai servizi erogati dall'azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra.

CO_{AL}

Se valorizzata, la componente CO_{AL}, corrisponde al contributo obbligatorio di funzionamento ARERA pagato dal gestore nel 2020.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2020 e riportate al 2022 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci AR_a e AR_{SC,a} a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

Per l'allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti:

- attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti in ogni singolo comune a cui si assicura la gestione, quali risultanti dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di identificazione dei rifiuti e/o documenti di trasporto e di pesata.

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determinazione 2/DRIF/2021.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto, avendo esaminato il livello qualitativo nel

contratto del servizio in essere e avendo il Comune individuato il posizionamento della gestione nello schema III della Matrice degli schemi di riferimento, sono state stimate e valorizzate le componenti CQ^{EXP}_{TV} e CQ^{EXP}_{TF} come segue:

DESCRIZIONE	SIGLA	SALDO 2022 [€]	SALDO 2023 [€]	SALDO 2024 [€]	SALDO 2025 [€]
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TV}	0	2.309	2.378	2.449
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TF}	0	8.004	8.244	8.491
Totale		0	10.312	10.621	10.940

Per quanto riguarda le variazioni di costo connesse agli impatti del D. Lgs. 116/2020, come anticipato al capitolo 3.1.2, non sono state valorizzate componenti di natura previsionale CO^{EXP}_{116} .

3.2.4 Investimenti

Per la determinazione degli investimenti previsti negli anni 2021-2023 per lo svolgimento del servizio erogato, utili per la determinazione dei costi d'uso del capitale per gli anni 2023-2025 si sono considerati gli investimenti di mantenimento previsti da Aprica nel proprio piano industriale 2021-2030, confluito nel piano industriale 2021-2030 del gruppo A2A, necessari per il fisiologico turnover di automezzi ed attrezzature.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli articoli del Titolo IV del MTR-2.

Per determinare il valore delle immobilizzazioni risultanti al 31/12/2020 inerenti al servizio presso il comune, è stato utilizzato il seguente criterio:

- attribuzione diretta nei casi in cui l'asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche);
- attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio (si tratta, in generale, di automezzi e attrezzature mobili condivise nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali).

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue:

- il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7;
- le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

4 Attività di validazione (E)

L'Ente territorialmente competente ha operato la scelta degli opportuni parametri che regolano la determinazione del Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2022-2025. Per quanto riguarda la determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2020, l'Ente territorialmente competente ha effettuato un'analisi approfondita a seguito della presentazione ed approvazione del consuntivo 2020 ed è stato edotto dal gestore delle variazioni contemplate dal nuovo metodo tariffario rispetto al precedente.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025
$r_{pi\alpha}$	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_{α}	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
$Q_{L\alpha}$	0,00%	3,46%	0,10%	0,10%
$P_{G\alpha}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$C_{116\alpha}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
r_{α}	1,60%	5,06%	1,70%	1,70%

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_{α} è effettuata dall'Ente territorialmente competente, sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,\alpha}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,\alpha}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", oppure un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato".

Confronto con il benchmark di riferimento

Per quanto riguarda il confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, relativamente all'anno 2020 si hanno le seguenti risultanze:

- CU_{eff} 2020: $291.698 / 1.807 \text{ €/t} = 16,14 \text{ cent€/kg}$;
- Fabbisogni standard 2020: $27,16 \text{ cent€/kg}$.

Pertanto il CU_{eff} relativo all'anno 2020 di cui al punto 5.1 del MTR-2 è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per quanto riguarda i parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 e γ_2 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata” e di “performance di riutilizzo/riciclo”.

γ_1 - percentuale raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.

Il Comune di Dosolo, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2020, con una popolazione residente di **3.310** abitanti e una percentuale di raccolta differenziata del **90,88%**, si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente¹).

Cluster popolazione	Media di Percentuale RD 2020 (%)
a) 1-2.500	63%
b) 2.500-5.000	70%
c) 5.001-15.000	71%
d) 15.001-30.000	69%
e) 30.001-50.000	65%
f) 50.001-100.000	60%
g) 100.001-200.000	62%
h) >200.000	46%

Per queste motivazioni, il parametro γ_1 viene scelto nel range corrispondente ad una valutazione soddisfacente della tabella:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$

e valorizzato al valore medio per tutti i 4 anni 2022-2025: **$\gamma_1 = -0,1$** .

γ_2 - performance riutilizzo/riciclo

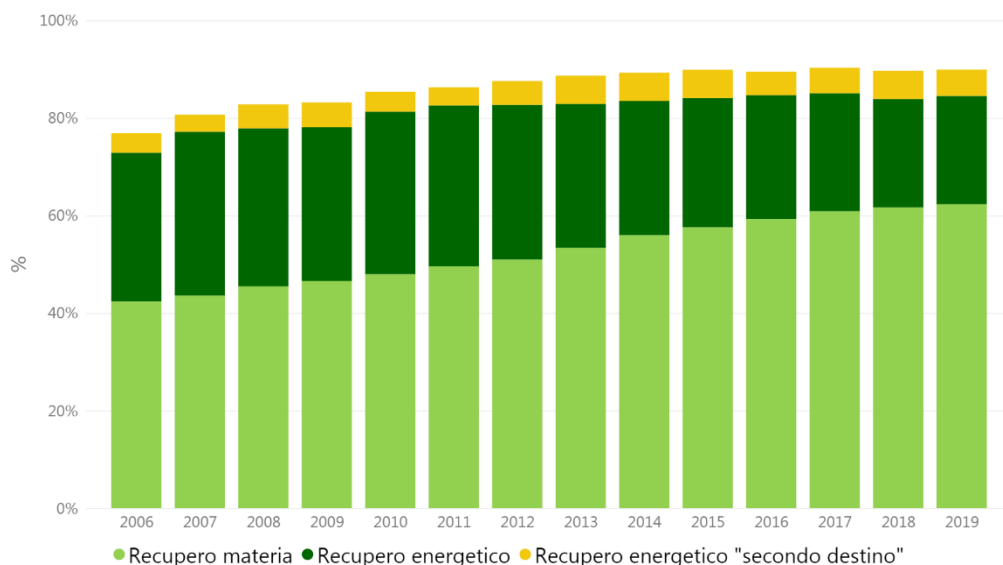
Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale; pertanto **è necessario innanzitutto far riferimento al precedente**

¹ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2021 relativo all'anno 2020.

indicatore $\gamma 1$ - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero.

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata ad un ambito comunale, dal momento che per l'ottimizzazione di tali processi è indispensabile una disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di recupero di materia ed energia².

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia sui dati presenti nell'applicativo ORSO³.



Tale grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia.

Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2020, in concomitanza con l'uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2021, il Comune di Dosolo, con un valore dell'indifferenziato/pro-capite pari a **41 kg/abitante**, si posiziona sotto la media nazionale dei Comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente⁴), considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore per la valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione.

Cluster popolazione	Media di Indice Indifferenziato (kg/procapite)
a) 1-2.500	168
b) 2.500-5.000	135
c) 5.001-15.000	135

² Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio.

³ ARPA Lombardia specifica che "l'indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai "secondi destini" (cioè vengono conteggiati i quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), permettendo così anche una analisi più approfondite". Inoltre, va evidenziato che il dato è riferito alla totalità della produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente di effettuare tali valutazioni

⁴ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2021 relativo all'anno 2020.

d) 15.001-30.000	153
e) 30.001-50.000	165
f) 50.001-100.000	194
g) 100.001-200.000	195
h) >200.000	293

Per queste motivazioni, il parametro γ_2 viene scelto nel range corrispondente ad una valutazione soddisfacente della tabella:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

e valorizzato al valore medio per tutti i 4 anni 2022-2025: $\gamma_2 = -0,075$.

Per quanto sopra riportato, i parametri γ e $1+\gamma$ assumono (per tutti i 4 anni 2022-2025) rispettivamente i valori di -0,175 e 0,825.

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa è infine effettuata dall'Ente territorialmente competente nei limiti riportati nella successiva tabella:

		$Cueff > Benchmark$	$Cueff \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Il fattore di recupero di produttività per gli anni 2022-2025 è dunque pari a: $Xa = 0,1\%$.

5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente Territorialmente Competente conferma la valorizzazione del coefficiente QL e PG proposta dal gestore rispettivamente ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.1.

5.1.3 Coefficiente C116

Secondo le informazioni ad oggi conosciute non si ritiene che le novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020 potranno avere un impatto particolarmente significativo. L'Ente Territorialmente Competente conferma quindi quanto proposto dal gestore rispettivamente al paragrafo 3.1.2 e il coefficiente non viene valorizzato.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Coerentemente con quanto descritto al paragrafo 5.1.3, l'Ente Territorialmente Competente conferma quanto proposto dal gestore al paragrafo 3.2.3 e le componenti previsionali CO_{116TV} e CO_{116TF} non vengono valorizzate.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In considerazione dagli orientamenti finali dell'Autorità nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si possono evincere dalla delibera 15/2022/R/Rif, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di confermare il valore delle componenti previsionali CQ_{TV} e CQ_{TF} proposte dal gestore al paragrafo 3.2.3.

5.2.3 Componente previsionale COI

L'Ente Territorialmente Competente conferma quanto esposto dal gestore al paragrafo 3.2.3 e le componenti previsionali COI_{TV} e COI_{TF} non vengono valorizzate.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha verificato le vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore, confermando il rispetto dei criteri di classificazione e di calcolo di cui alle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi anni a seguito di fissazione di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il parametro ω utile alla determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance deve essere quantificato sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

L'Ente Territorialmente Competente ha effettuato le valutazioni in merito ai due obiettivi sopra evidenziati scegliendo il valore dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ così come illustrato nel precedente paragrafo 5.1.1.

Sulla base delle valutazioni effettuate, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

Ne discende un valore di ω_a pari a 0,1 per le annualità 2022-2025.

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse. Esse coincidono con le quote del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili e fisse riferite agli anni 2018 e 2019.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario (paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2)

Il MTR-2, ai commi 4.6 e 4.7 dell'allegato A alla Delibera 363/2021/R/rif prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 5.1.

Le casistiche contemplate sono le seguenti:

1. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 potrebbero presentare oneri significativamente superiori ai valori standard;
2. la valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo potrebbe non consentire di attestare il PEF su un valore inferiore al limite;
3. gli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, superano quanto previsto come valore massimo per QL e PG;
4. un valore di PEF attestato sul limite massimo non garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Nella decisione sul valore delle entrate tariffarie da fissare per il 2022-2025, l'Ente territorialmente competente ha considerato i seguenti aspetti:

- il comune di Dosolo ha affidato il servizio tramite gara e i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;
- il comune di Dosolo ha la necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti;
- All'art. 4.6, la Delibera 363/2021/R/rif stabilisce che "4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario,

le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”;

Per quanto riguarda l'annualità 2023, l'ETC ha ricevuto dal gestore del servizio operativo la nuova previsione di costo del servizio. Il corrispettivo in oggetto è stato calcolato in applicazione delle previsioni contrattuali di aggiornamento dei prezzi unitari per la gestione risultanti dal processo di gara che determinano l'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi della Delibera ARERA 363/2021/R/rif (MTR-2).

Considerando quanto sopra l'ETC ha rimodulato le proprie decisioni in merito alle detrazioni sulle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 applicate sull'intero quadriennio, così come descritte al successivo paragrafo.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo (*paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2*)

In considerazioni di quanto descritto al paragrafo precedente, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4.7 allegato A della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, sono state rivalutate le detrazioni che assestano le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 di competenza del Gestore al valore contrattuale.

Più nello specifico, in sede di revisione infra periodo, le detrazioni applicate all'annualità 2023 sono state diminuite.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (*paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2*)

Il valore risultante dal MTR-2 per le annualità 2022-2025, dopo aver rimodulato le detrazioni consentite dall'Articolo 4.6, conferma il superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie per l'annualità 2023 già evidenziato in sede di prima approvazione del PEF 2022-2025.

5.11 Ulteriori detrazioni (*paragrafo rivisto in sede di revisione infra periodo ex art. 28.4 MTR-2*)

Le detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina 2/DRIF/2021 valorizzate nello schema PEF si riferiscono al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07.

Per quanto riguarda la sola annualità 2023, le detrazioni sono state aggiornate tenendo conto di ulteriori partite di conguaglio a favore dell'ETC che contribuiscono al contenimento delle entrate tariffarie da coprire con il corrispettivo dei rifiuti.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ**DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A **FILIPPO AGAZZI**

NATO/A A **SERiate (BG)** IL **09/10/1966**

RESIDENTE IN **BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)** VIA **CARAVAGGIO, 18/B**

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **APRICA S.p.A.**

AVENTE SEDE LEGALE IN **BRESCIA (BS)** VIA **ALESSANDRO LAMARMORA 230**

CODICE FISCALE **00802250175**

PARTITA IVA **00802250175**

TELEFAX **+39 030 3553204**

TELEFONO **+39 030 35531**

INDIRIZZO E-MAIL **INFO.APRICASPA@A2A.EU**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI E LE PUNTUALI INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI REDATTI IN MODO AUTONOMO ED ESCLUSIVO DALLA SCRIVENTE (E QUINDI AD ECCEZIONE DEI CAPITOLI 1, 4 E 5 DELLA RELAZIONE, DI COMPETENZA DELL'ETC), TRASMESSI IN DATA **21 MARZO 2023**, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI E CHE SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA SCRIVENTE, CON LE AGGREGAZIONI E LE RIELABORAZIONI RICHIESTE DALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DELLA SCRIVENTE, TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE LA SCRIVENTE STA ALLA DATA ODIERNA FORNENDO IL SERVIZIO, AVENTE IL CONTENUTO DEFINITO NEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON CODESTO COMUNE:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA **21 MARZO 2023**

IN FEDE

APRICA S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

FILIPPO AGAZZI





Comune di Dosolo

(Provincia di Mantova)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

LA SOTTOSCRITTA **FURATTINI ROBERTA**
NATA A **VIADANA (MN)**
IL **26/04/1976**
RESIDENTE IN **VIADANA (MN)**
VIA **BEDOLI, 31**
IN QUALITÀ DI **RESPONSABILE FINANZIARIO DEL COMUNE DI DOSOLO**
AVENTE SEDE LEGALE IN **DOSOLO (MN) PIAZZA GARIBALDI, 3**
CODICE FISCALE **83000130209** PARTITA IVA **01322060201**
TELEFAX **+39 0375 899027** TELEFONO **+39 0375 89573**
INDIRIZZO E-MAIL **serviziofinanziario@comune.dosolo.mn.it**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI
DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 21/03/2023, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO.

DATA 16/05/2023.



IN FEDE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DEL COMUNE DI DOSOLO
DOTT.SSA ROBERTA FURATTINI

COMUNE DI

DOSOLO (MN)

Gestore: **APRICA SPA**

REPORT REVISIONE VALIDAZIONE E DETERMINAZIONE PEF 2023 RIFIUTI

*Revisione straordinaria infra-periodo
ex art. 4.7 delibera 363/2021/r/rif*

Documento completato in data 18 aprile 2023



Il Responsabile Tecnico Aziendale
di CO.SE.A
(Mauro Sanzani)



Indice

1	Obiettivi del presente documento	3
2	Riferimento dell'attività di validazione PEF22-25 (prima approvazione anno 2022).....	5
3	Istruttoria Arera di approvazione PEF22-25	5
4	Attività di validazione e confronto con il gestore in merito alla determinazione del PEF 2023.....	5
5	Descrizione delle Azioni di Verifica effettuate	7
6	Verifiche finali	8
6.1	Evidenza dei criteri di semplificazione adottati	8
6.2	Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA	8
6.3	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie	8
6.4	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	8
6.5	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	8
6.6	Prezzi finali	8
7	Esito revisione validazione PEF 22-25 con accoglimento istanza del gestore e determinazione importo PEF 2023 per la gestione dei rifiuti urbani	9

1 Obiettivi del presente documento

Ai sensi della deliberazione 3 agosto 2021 n° 363/2021/r/rif la procedura di approvazione e validazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 è stata regolarmente eseguita nel corso dell'anno 2022 da parte del Comune, in qualità di ETC, in coerenza a quanto segue:

- Il Pef predisposto e approvato copre l'intero periodo regolatorio 2022 – 2025;
- E' previsto l'aggiornamento dopo il primo biennio (per il periodo 2024-2025) per tenere conto dei dati contabili del bilancio 2022.

Tuttavia, lo stesso MTR-2 tutela espressamente l'equilibrio economico finanziario, come si evidenzia ad esempio negli articoli che riportano:

- “..in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l’equilibrio economico finanziario delle gestioni.” (art.17.2);
- “Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati” (art. 27.5);
- “L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del Gestore, ...” (art. 28.2).

Con riferimento al PEF 2022-2025 già approvato dal Comune nell'anno 2022, il costo efficiente del servizio determinato con il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 di ARERA per il 2023 era superiore al valore contrattuale dell'anno 2022 proiettato sull'anno 2023. Ciò aveva determinato per il Comune la possibilità di beneficiare della condizione di miglior favore garantita dal contratto e di operare una conseguente detrazione coerente con il Metodo Tariffario. ARERA infatti sull'argomento (nella Delibera 443/2019/R/rif che istituisce il Metodo Tariffario dei Rifiuti) considera l'opportunità per l'ETC di tener conto:

- dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe del servizio, rappresentando che in molti territori il servizio è stato affidato tramite gara e che i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;
- della necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti.
- che “in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”.

Il preventivo 2023 contrattuale puntualmente aggiornato, sebbene superiore alla precedente stima, continua a collocarsi al di sotto del valore di costo efficiente già determinato a partire dalle fonti contabili obbligatorie. Dunque, salvaguardati i saldi del cosiddetto “PEF grezzo” determinati a partire dalle fonti contabili del gestore, il Comune deve ri-approvare un nuovo PEF 2022-2025, aggiornato per l'anno 2023 così come proposto da Aprica, che prevede una riduzione delle detrazioni precedentemente determinate (ex art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif), **che consente alla gestione di vedere garantito l'equilibrio economico e finanziario della gestione e che consente al comune di continuare a beneficiare della condizione economica di miglior favore determinata dall'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per il servizio integrato dei rifiuti.**

Il disequilibrio Economico finanziario del Gestore si configura tra le circostanze straordinarie al verificarsi delle quali si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell'art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF.

Il Gestore Aprica ha inviato istanza specifica unitamente al pacchetto documentale di approfondimento.

Si richiede di rientrare nelle circostanze straordinarie definite all'art. 28.4 dell'MTR-2 che si riporta integralmente:

28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa *revisione infra periodo* (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), **qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.**

Nei paragrafi successivi sono riportati i riferimenti dell'attività di validazione a cui segue nell'ultimo paragrafo l'esito dell'attività di verifica.

Il Comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica. Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti per il periodo 01/01/2017-31/12/2023, di repertorio n. 2390 del 5 maggio 2017 ed eventuali successive integrazioni.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda al capitolato d'appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale. I principali servizi erogati sono descritti nella relazione di accompagnamento al PEF22-25. Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif. La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Tutte le attività e i costi sono gestiti da APRICA SPA, compresa la gestione dei rapporti con l'utenza (CARC), servizi generali e gestione dei crediti. Si ricade nella casistica di "Tariffazione Puntuale".

La TARI da applicarsi è infatti a natura corrispettiva ex comma 668 art.1 Legge 147/2013, ed è basata su un sistema che, relativamente alla frazione secca indifferenziata, prevede l'identificazione dell'utenza ed il conteggio degli svuotamenti per mezzo di un parco contenitori a rendere dotati di transponder del tipo TAG RFID da 125 kHz.

2 Riferimento dell'attività di validazione PEF22-25 (prima approvazione anno 2022)

Nell'aprile 2022 il sottoscritto ha completato l'attività di validazione in vista della prima approvazione del PEF22-25. La relazione costituiva il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare l'attività di validazione prevista al punto 7.4 della deliberazione 3 agosto 2021 n° 363/2021/r/rif. L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima. Nello specifico era stata verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Nel Report di Validazione si evidenziava che i documenti predisposti erano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 363/2021/R/rif (integrata dalla Det 2/2021).

3 Istruttoria Arera di approvazione PEF22-25

Alla data attuale Arera non ha condotto alcuna istruttoria relativa all'approvazione del PEF22-25 e dei precedenti PEF relativi alle annualità precedenti PEF 2020 e PEF 2021.

4 Attività di validazione e confronto con il gestore in merito alla determinazione del PEF 2023

In data 15/03/2023 e in successivi confronti è stata eseguita una verifica con il Gestore in merito alla documentazione predisposta.

La redazione del PEF22-25 è stata effettuata mediante l'ausilio del Tool di Arera pubblicato con la Det 02/DRif/2021 (Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (Mtr-2).

I dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della parte di PEF relativa al "Gestore", provengono dalle scritture contabili obbligatorie e dalla contabilità analitica che è interconnessa al sistema contabile.

In particolare, il piano economico finanziario è stato aggiornato:

- nel valore complessivo del costo del servizio del solo anno 2023,
- nel valore delle entrate tariffarie da coprire con il gettito del corrispettivo rifiuti da fatturare agli utenti del servizio del solo anno 2023,

in quanto la previsione per il 2023 fatta in occasione della prima approvazione del PEF 2022-2025, che risale al mese di aprile 2022, è inferiore al fabbisogno che solo ora è stato possibile determinare in maniera puntuale.

Gli obiettivi che verrebbero compromessi qualora non si provvedesse all'aggiornamento del PEF per l'anno 2023 sono quelli della sostenibilità economica e finanziaria del servizio; le circostanze straordinarie che la pregiudicano riguardano gli aumenti repentini dei costi delle commodities, dei

beni e dei servizi che si sono verificati nel corso dell'anno 2022. A comprova di quanto affermato, si portano alla Sua attenzione i seguenti elementi desumibili da fonti di riferimento ufficiali.

Il preventivo 2023 inviato, valorizzato alle tariffe contrattualmente previste, costituisce per Aprica il punto di caduta che garantisce l'equilibrio economico e finanziario della gestione della Tariffa nel Comune. In merito all'incremento dei costi per avvio a recupero dei rifiuti, le tariffe contrattuali, anche aggiornate, risultano comunque inferiori a quelle medie di mercato.

La situazione di squilibrio del PEF Tariffario richiede un intervento sul fronte dei ricavi, a sostegno dell'attività di igiene ambientale.

Non è possibile rinviare il riequilibrio al prossimo anno in quanto l'affidamento è in fase di chiusura e sono in corso le procedure di predisposizione della nuova gara di appalto.

Con riferimento al PEF 2022-2025 già approvato dal Comune nell'anno 2022, si può notare che il costo efficiente del servizio determinato con il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 di ARERA per il 2023 era ben superiore al valore contrattuale dell'anno 2022 proiettato sull'anno 2023. Ciò aveva determinato per il Comune la possibilità di beneficiare della condizione di miglior favore garantita dal contratto e di operare una conseguente detrazione coerente con il Metodo Tariffario. ARERA.

Dunque, salvaguardati i saldi del cosiddetto "PEF grezzo" determinati a partire dalle fonti contabili del gestore, il Comune può approvare un nuovo PEF 2022-2025, aggiornato per l'anno 2023 così come proposto da Aprica, che consente al gestore di vedere garantito l'equilibrio economico e finanziario della gestione e al contempo consente al Comune di continuare a beneficiare della condizione economica di miglior favore determinata dall'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per il servizio integrato dei rifiuti.

Le attività di verifica e coerenza hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste afferenti alle fonti contabili obbligatorie.

E' stato anche verificato il bilancio 2021 del gestore per ricostruire la dinamica temporale di evoluzione dei costi.

5 Descrizione delle Azioni di Verifica effettuate

La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione della revisione straordinaria infra-periodo del PEF 2022-25:

Fasi / Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	A.1. Acquisizione dei dati contabili al Comune/Gestore mediante template strutturati
	A.2. Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati
	A.3. Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi
	A.4. Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita
	A.5. Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	A.6. Rispetto generale della metodologia di calcolo
	A.7. Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e)
	A.8. Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro
	A.9. Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative
	A.10. Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti)
	A.11. Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri
	A.12. Determinazione dei conguagli
	A.13. Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie
	A.14. Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione
	A.15. Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 363-21
	A.16. Verifica diverse tipologie di costo previsionali (CO-116, ecc), focus impiantistica, ecc.
	A.17. Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente
	A.18. Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento
	A.19. Rispetto delle tempistiche di validazione
Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore	A.20. Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore
	A.21. Verifica della corretta applicazione delle tariffe di accesso agli impianti
	A.22. Analisi puntuale dei benefici derivanti da proventi della vendita di materiale ed energia (AR _a) e dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR _{SC,a})(benefici reali euro/ton e flussi previsionali) e relativo confronto con benefici storici 2020 inflazionati in coerenza all'MTR
	A.23. In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC
Altre verifiche	A.24. Verifica dei criteri di ripartizione dei costi
	A.25. Evidenza dei criteri di semplificazione adottati
	A.26. Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti
	A.27. Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa
	A.28. Altro (da specificare).
Conclusione attività	A.29. Relazione finale e validazione PEF

6 Verifiche finali

6.1 Evidenza dei criteri di semplificazione adottati

Non sono previsti criteri di semplificazione rispetto alla metodologia ARERA.

6.2 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA

È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

6.3 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR-2 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste dal metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione. **Non è previsto il superamento del limite entrate tariffarie.**

6.4 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA.

6.5 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2022-25 da parte del Comune.

6.6 Prezzi finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2023 e valevoli con il gestore e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contrattuali.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Omissis

2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 **Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.**

7 Esito revisione validazione PEF 22-25 con accoglimento istanza del gestore e determinazione importo PEF 2023 per la gestione dei rifiuti urbani

L'attività di revisione straordinaria infra-periodo ex art. 4.7 delibera 363/2021/r/rif ha evidenziato quanto segue:

- Il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) prevede che il PEF 2022-2025 venga ordinariamente aggiornato con cadenza biennale, per cui il prossimo aggiornamento è previsto tra un anno, in corrispondenza dell'approvazione delle entrate tariffarie relative al 2024
- La revisione straordinaria del PEF 2022-2025 è consentita soltanto al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, vale a dire qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario a carico del soggetto gestore.
- A seguito dei confronti con il Comune e il Gestore è stato verificato che si rientra nelle casistiche di squilibrio economico e finanziario nella gestione dei rifiuti urbani;
- La revisione straordinaria infra-periodo concordata tra il Comune e il Gestore ha lo scopo di mitigare il disequilibrio economico e finanziario nella gestione del servizio rifiuti, contemperando l'obiettivo di garantire la sostenibilità di medio lungo periodo con la necessità di limitare l'impatto sulle tariffe praticate ai cittadini.

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare l'attività di validazione prevista al punto 7.4 della deliberazione 3 agosto 2021 n° 363/2021/r/rif dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Art. 28 dell'Allegato A alla citata delibera.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Nello specifico è stata verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

I documenti predisposti dal Gestore sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 363/2021/R/rif (integrata dalla Det 2/2021).

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni si accoglie l'istanza del gestore; la scrivente società con la presente relazione rilascia una validazione del valore di 353.457 euro (valore PEF anno 2023) al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e le altre detrazioni. I PEF degli anni successivi sono contenuti all'interno del Tool.

 Il Responsabile Tecnico Aziendale
di CO.SE.A. s.r.l.
(Mauro Sanzani)

Nota: Dichiarazione di veridicità dei dati trasmesse e acquisite agli atti.

REPORT VALIDAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO
EX ART. 4.7 DELIBERA 363/2021/R/RIF
PEF ANNO 2023 GESTIONE RIFIUTI URBANI

Rev_DEF
18.04.23
Pagina 10

	2022			2023		
	Ambito tariffario: Comune di Dosolo			Ambito tariffario: Comune di Dosolo		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	40.392	-	40.392	43.342	-	43.342
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	53.395	-	53.395	57.294	-	57.294
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	153.314	-	153.314	187.577	-	187.577
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	2.309	-	2.309
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	15.911	-	15.911	16.213	-	16.213
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	9.547	-	9.547	9.728	-	9.728
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	14.481	-	14.481	14.756	-	14.756
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	9.557	-	9.557	9.739	-	9.739
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	17.506	-	17.506	17.506	-	17.506
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	245.503	-	245.503	288.561	-	288.561
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.014	-	1.014	1.088	-	1.088
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	9.873	-	9.873	10.594	-	10.594
Costi generali di gestione CGG	29.913	-	29.913	32.097	-	32.097
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	95	-	95	96	-	96
Costi comuni CC	39.880	-	39.880	42.787	-	42.787
Ammortamenti Amm	9.539	-	9.539	10.406	-	10.406
Accantonamenti Acc	14.909	-	14.909	15.192	-	15.192
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	14.909	-	14.909	15.192	-	15.192
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	5.190	-	5.190	5.131	-	5.131
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	29.638	-	29.638	30.730	-	30.730
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	8.004	-	8.004
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	- 17.713	-	- 17.713	- 17.713	-	- 17.713
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	52.819	-	52.819	64.896	-	64.896
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	358.140	-	358.140	375.784	-	375.784
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	298.322	-	298.322	353.457	-	353.457

A cura di
Consorzio COSEA

Rif: Mod.
Valid.

Il Responsabile Aziendale: Mauro Sanzani

REPORT VALIDAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERODO
EX ART. 4.7 DELIBERA 363/2021/R/RIF
PEF ANNO 2023 GESTIONE RIFIUTI URBANI

Rev_ DEF
18.04.23
Pagina 11

Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			91%			91%
$q_{02} \text{ ton}$			1.807,01			1.807,01
costo unitario effettivo - CUEFF €/cent/kg			16,14			16,60
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,16			27,16
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08			-0,08
Totale γ			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita						
rpl_a			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			3,46%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,60%			5,06%
$(1+\rho)$			1,0160			1,0506
$\sum T_a$			298.322			353.457
$\sum TV_{a-1}$			146.259			245.503
$\sum TF_{a-1}$			153.779			52.819
$\sum T_{a-1}$			300.037			298.322
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			0,9943			1,1848
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			298.322			313.417
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-			40.039
IVA dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	245.503	-	245.503	288.561	-	288.561
TFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	52.819	-	52.819	64.896	-	64.896
Ta=IVA+TFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	298.322	-	298.322	353.457	-	353.457
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			2.232			40.353
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			245.503			288.561
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			50.587			24.543
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			296.090			313.104
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2023 / 219

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA PERIODO ANNO 2023
DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/05/2023

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2023 / 219

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA PERIODO ANNO 2023 DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- ☐ è dotata di copertura finanziaria;
- ☐ non necessita di copertura finanziaria;
- ☐ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- ☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni

Lì, 19/05/2023

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26/05/2023

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA PERIODO
ANNO 2023 DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/07/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26/05/2023

**Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA PERIODO
ANNO 2023 DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022/2025 PER IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 21/06/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/07/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)